



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010, per l'esercizio dell'installazione della BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. situata nel Comune di Ferrara (FE) – Procedimento ID 121/12690.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2022/2427 del 12 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2010, n. 659, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, anche AIA) e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 243 del 16/10/2010), rilasciata per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l. (nel seguito, il Gestore), sita nel Comune di Ferrara (FE);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2015, n. 37 di AIA e di VIA relativo al progetto di "*Modifica del sistema Torce di servizio allo Stabilimento produttivo*";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 1 settembre 2022, n. 321, di riesame parziale del decreto del 4 ottobre 2010, n. 659 di AIA (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 163 del 14/09/2022);

VISTA la nota pec del 13 aprile 2022, acquisita il 20 aprile 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/47738, con la quale il Gestore ha trasmesso l'istanza per il riesame complessivo con valenza di rinnovo;

VISTA la nota del 9 maggio 2022, protocollo n. MITE/57379, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione e l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale identificando il procedimento con codice ID 121/12690;

VISTA la nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/170, acquisita in pari data al protocollo n. MITE/17733 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha inoltrato la richiesta di integrazioni documentali, a seguito della pubblicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2022/2427 del 12 dicembre 2022 sui sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2023, protocollo n. MITE/18568, con la quale la Direzione generale ha richiesto al Gestore le integrazioni documentali;

VISTA la nota dell'8 marzo 2023, acquisita il 9 marzo 2023 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/35212, con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

VISTA la nota del 15 gennaio 2024, protocollo n. CIPPC/83, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/7172, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 19 gennaio 2024, protocollo n. MASE/10771, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il giorno 22 febbraio 2024, ai fini del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.R.L., sita nel Comune di Ferrara (FE) - Procedimento ID 121/12690;

VISTA la nota del 26 gennaio 2024, protocollo n. 4666/2024, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/14811, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta del piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC) in coerenza con il PIC; inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 26 gennaio 2024, protocollo n. MASE/15117;

VISTA la nota del 21 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/33001, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 21 febbraio 2024, protocollo n. MASE/33217;

VISTA la nota del 26 febbraio 2024, protocollo n. MASE/36400, con la quale la Direzione generale ha differito la Conferenza di servizi prevista per il 22 febbraio 2024, per approfondire le attività istruttorie a seguito della trasmissione delle osservazioni del gestore e consentire alle altre amministrazioni statali di esprimere le proprie posizioni;

VISTA la nota del 4 marzo 2024, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/41839, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PMC, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 5 marzo 2024, protocollo n. MASE/42839;

VISTA la nota del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/558, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/52108, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha reso l'aggiornamento del PIC;

VISTA la nota del 19 marzo 2024, protocollo n. MASE/52863, con la quale la Direzione generale ha di nuovo convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 27 marzo 2024, ai fini del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.R.L., sita nel Comune di Ferrara (FE);

VISTA la nota del 26 marzo 2024, protocollo n. 17156, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/57885, con la quale ISPRA ha reso l'aggiornamento della proposta del PMC, inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 26 marzo 2024, protocollo n. MASE/58101;

VISTA la nota del 26 marzo 2024, acquisita il 27 marzo 2024, acquisita al protocollo n. MASE/58385, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/558, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza con pec del 27 marzo 2024;

VISTA la nota del 27 marzo 2024, prot. 9411, acquisita in pari data al prot. MASE/58820, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio contributo, acquisito in sede di Conferenza di servizi del 27 marzo 2024;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in modalità sincrona il 27 marzo 2024, trasmesso con nota del 28 marzo 2024, protocollo n. 60004, dal quale emerge il parere favorevole al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA, rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2010-659 del 04/10/2010 alla Basell Poliolefine Italia S.r.l., per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE), con sede legale in Via Pontaccio, 10 I-20121 Milano, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/558 e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota 26 marzo 2024, protocollo n. 17156;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La Basell Poliolefine Italia S.r.l., è autorizzata all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE), identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in Via Pontaccio, 10 I-20121 Milano, alle condizioni indicate nel parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/558 e nel piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota 26 marzo 2024, protocollo n. 17156, relativi al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DVA-DEC-2010-659 del 4 ottobre 2010.

2. Con riferimento a quanto segnalato in sede di Conferenza di servizi del 27 marzo 2024, i refusi citati nel resoconto degli esiti della Conferenza stessa, presenti sia nel parere istruttorio conclusivo sia nel piano di monitoraggio e controllo, vengono corretti nel modo seguente:

- prescrizione 17) del parere istruttorio conclusivo: la portata massica di TCOV espressa come 100 g/h, deve intendersi come 100 g C/h;
- prescrizione 18) del parere istruttorio conclusivo: l'espressione 50 g/h, deve intendersi come 50 g C/h;
- p.to 5 a pag. 26 del piano di monitoraggio e controllo: la data 2017 deve intendersi come 2027.

3. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nel parere istruttorio conclusivo nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati sono da intendere non compresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Con riguardo alla validazione della relazione di riferimento si rinvia agli esiti del distinto specifico procedimento identificato con ID 121/112375, tuttora in corso alla data di definizione del presente decreto.

Articolo 5

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio conclusivo e ne riferisce gli esiti con cadenza almeno annuale all'autorità competente.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, ne informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì tempestivamente comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 6

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 9, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 7

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017, n. 58.

Articolo 8

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'installazione, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5 del presente articolo, allegando, ai sensi del citato decreto 6 marzo 2017, n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Ferrara e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e all'Agenzia regionale Arpae. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 9, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

